



COMUNE DI CASTELLANA SICULA

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Deliberazione del Consiglio Comunale

Immediata esecuzione

N. 47

Oggetto: Analisi dell'assetto complessivo delle Società in cui il Comune di Castellana Sicula detiene partecipazioni, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 175-2016 (Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche – Anno 2021)

Data 28/12/2021

L'anno **DUEMILAVENTUNO** il giorno **VENTOTTO** del mese di **DICEMBRE** alle ore **15,30** nell'Aula Consiliare del Comune suddetto, a seguito della convocazione del Presidente del **21 dicembre 2021 Prot. n.15126**, previo avviso notificato in tempo utile a ciascun Consigliere si è riunito il Consiglio Comunale, nel rispetto delle distanze di sicurezza e con DPI, in sessione ordinaria, seduta pubblica di prima convocazione,

Proceduto all'appello nominale risultano:

CONSIGLIERI	Presente	Assente	CONSIGLIERI	Presente	Assente
1) DI PRIMA Tommaso Giuseppe	si		7 GULINO Giuseppina	si	
2) MASCELLINO Francesco	si		8) ZAFONTI Giuseppina	si	
3) DI GANGI Maria Elena	si		9) PIZZUTO Angelo		si
4) GIACOMARRA Enza		si	10) GIACOMARRA Francesco	si	
5) GANGI Epifanio Salvatore	si		11) VENTIMIGLIA Calogero		si
6) MIGLIORE Massimiliano	si		12) MURATORE Floriana		si

Presenti n. 8 Assenti n. 4

Risultato legale il numero degli intervenuti per la validità della seduta, assume la presidenza il Sig. Di Prima Tommaso – Presidente del Consiglio.

Partecipa il Vice Segretario Comunale Dott. Vincenzo Scelfo;

Il Presidente, dichiarata aperta la seduta, invita il Consiglio a deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno, indicato in oggetto.

Il sottoscritto Responsabile del Settore del Settore Amministrativo, sulla scorta delle direttive dell'A.C., sottopone all'esame del C.C., la seguente proposta di deliberazione ad oggetto: **“Analisi dell'assetto complessivo delle Società in cui il Comune di Castellana Sicula detiene partecipazioni, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 175/2016 (Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche – Anno 2021)”**:

Premesso:

- che l'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 175/2016 e ss.mm.ii., *Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*, (di seguito TU), prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente *“un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette”*, predisponendo, ove ricorrono i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- che, ai sensi dell'art. 26, comma 11, alla razionalizzazione periodica di cui all'art. 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017;
- che, ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016, i piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:
 - o partecipazioni societarie che non rientrino in alcune delle categorie di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016;
 - o società prive di dipendenti o che abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - o partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;
 - o partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio:
 - non superiore a € 500.000,00 per i provvedimenti di ricognizione 2018 (triennio 2015-2017) e 2019 (triennio 2016-2018);
 - non superiore a un milione di euro a partire dal 2020 sul triennio 2017/2019 (articoli 20 comma 2 lettera d) e 26 comma 12-quinquies del TU);
 - o partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti; per tale ipotesi, l'articolo 26 (comma 12-quater) differenzia le modalità applicative e dispone che per le sole società che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di trasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili, si considerino i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del TU (2017-2021);
 - o necessità di contenere i costi di funzionamento e necessità di aggregazione di società diverse che svolgono le attività consentite all'art. 4;
- che vanno dismesse anche le partecipazioni che non soddisfino i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, del T.U.;

Atteso:

- che ai sensi dell'art. 4 comma 1, del T.U. le Pubbliche Amministrazioni non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;
- che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo

svolgimento delle seguenti attività indicate dall'art. 4, comma 2, del T.U., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- ovvero che, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo i criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato;

Considerato, infine:

- che, in ogni caso, ai sensi dell'art. 26, comma 7, del D.Lgs. n. 175/2016, *“Sono fatte salve, fino al completamento dei relativi progetti, le partecipazioni pubbliche nelle società costituite per il coordinamento e l'attuazione dei patti territoriali e dei contratti d'area per lo sviluppo locale, ai sensi della delibera CIPE 21 marzo 1997”*;
- che, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del D. Lgs. n. 175/2016, i provvedimenti di cui al comma 1 e 2 del medesimo articolo sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno;
- che con deliberazione di C.C. n. 63 del 29/09/2017, che si richiama, è stata approvata la *“Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e ss.mm.i.”*;
- che con deliberazione del C.C. n. 38 del 30/11/2018, che si richiama, si è proceduto, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 175/2016, alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche con riferimento alla situazione al 31/12/2017;
- che con deliberazione del C. C. n. 60 del 23/12/2019, che si richiama, si è proceduto, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 175/2016, alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche con riferimento alla situazione al 31/12/2018;
- che con deliberazione del C. C. n. 28 del 12/12/2020, che si richiama, si è proceduto, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 175/2016, alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche con riferimento alla situazione al 31/12/2019;
-
- che in precedenza con deliberazione di G.C. n. 29 del 24/03/2015 era stato approvato il piano operativo di razionalizzazione ai sensi dell'art. 1, co. 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

Valutate le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate dall'Ente;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante dall'allegato A "*Modello standard dell'atto di ricognizione*" e dall'allegato B "*Analisi dell'assetto complessivo delle Società in cui il Comune di Castellana Sicula detiene partecipazioni, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 175/2016 (Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche)*", che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visto il parere dell'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lette. b), n. 3, del D.Lgs. n. 267/2000;


PROPONE

1. Di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni societarie possedute dal Comune di Castellana Sicula alla data del 31 Dicembre 2020;
2. Di approvare l'allegato A "*Modello standard dell'atto di ricognizione*" e l'allegato B "*Analisi dell'assetto complessivo delle Società in cui il Comune di Castellana Sicula detiene partecipazioni, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 175/2016 (Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche)*", che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. Di procedere all'invio delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso l'apposito applicativo;
4. Di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;
6. Di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.ii.;
7. Di inviare copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla struttura di cui all'art. 15 del T.U.;
8. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000.

Castellana Sicula, li 16/12/2021

Il Responsabile del Settore Amministrativo
f.to Dr. Vincenzo Scelfo

Il Sindaco
f.to Francesco Calderaro



COMUNE DI CASTELLANA SICULA

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE ALL'ESAME DEL CONSIGLIO
COMUNALE

OGGETTO: “Analisi dell’assetto complessivo delle Società in cui il Comune di Castellana Sicula detiene partecipazioni, ai sensi dell’art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 175/2016 (Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche – Anno 2021)”

PARERI

Ai sensi dell’art. 53, comma 1, della legge n. 142/1990, recepito dalla L. R. N. /91, nel testo modificato dall’art. 12 della L. R. n. 30/2000, si esprimono i seguenti pareri sulla presente proposta di deliberazione:

- PARERE FAVOREVOLE sotto il profilo della regolarità tecnica.

Li 16/12/2021

Il Responsabile del Settore Amministrativo
f.to Dr. Vincenzo Scelfo

- PARERE FAVOREVOLE sotto il profilo della regolarità contabile.

Li 16/12/2021

Il Responsabile del Settore Economico e Finanziario
f.to D.ssa Vincenzina Di Girgenti

Il Presidente del Consiglio Comunale introduce l'argomento e dà la parola al Vicesegretario comunale il quale relazione con dovizia di particolari.

Il Consigliere Giacomarra Francesco invita l'A. C. ad adoperarsi per ridurre il costo del servizio a carico del Comune derivante dalla partecipazione a SO.SVI.MA. S.p.A. e annuncia la propria astensione.

Non essendovi altri interventi Il Presidente del Consiglio Comunale pone ai voti l'anzidetta proposta di deliberazione.

Con 7 (sette) voti favorevoli espressi in forma palese e 1 (uno) astenuto (il Consigliere Giacomarra Francesco), il Consiglio Comunale approva la proposta di deliberazione ad oggetto: **“Analisi dell’assetto complessivo delle Società in cui il Comune di Castellana Sicula detiene partecipazioni, ai sensi dell’art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 175/2016 (Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche – Anno 2021)”**, che integralmente si richiama e costituisce parte integrante del presente atto.

Con il successivo voto favorevole di 7 (sette) consiglieri comunali espresso in forma palese e 1 (uno) astenuto (il consigliere Giacomarra Francesco), il Consiglio Comunale dichiara il presente atto immediatamente esecutivo, stante l'urgenza di provvedere.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to: Di Prima Tommaso

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.to: Mascellino Francesco

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to: Vincenzo Scelfo

CERTIFICATO DI PUBBLICITA' LEGALE
(Ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009)

Il sottoscritto Segretario del Comune, su conforme attestazione del dipendente incaricato alla pubblicazione ON-LINE sul sito informatico istituzionale di questo Comune,

A T T E S T A;

che la presente deliberazione è stata pubblicata, nelle forme di legge, all'Albo Pretorio ONLINE del sito WEB all'indirizzo://www.comune.castellanasicula.pa.it per la durata di quindici giorni consecutivi con decorrenza dal _____ fino al _____ e che entro il suddetto non è stato prodotto a quest'ufficio opposizione o reclamo.

Castellana Sicula, li _____

Il Responsabile del Servizio

Il Vice Segretario Comunale

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

C E R T I F I C A

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in Data: 28/12/2021

[] decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, a norma dell'art. 12, comma 1, della L.R. 03/12/1991, n. 44 e successive modifiche e integrazioni ;

[X] perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. 03/12/1991, n. 44 e successive modifiche e integrazioni.

Castellana Sicula, li 28/12/2021

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Vincenzo Scelfo

È copia conforme all'originale

Castellana Sicula, li 28/12/2021



IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Vincenzo Scelfo